

Minori stranieri non accompagnati e tutore volontario

EMERGENZA MINORI STRANIERI

Nel 2016 più di 25.800,00 minori tra cui anche bambini con meno di dieci anni sono arrivati in Italia via mare soli, senza genitori o figure adulte di riferimento al loro fianco, più del doppio del 2015 (12.360).

Il presente dato è destinato ad aumentare alla fine del 2017.

Il fenomeno è ormai strutturale: la natura delle migrazioni in continua evoluzione quantitativa ma anche qualitativa: cambiano i numeri ma anche le nazionalità d' arrivo

Dal report riferito al mese di agosto 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al 31 dicembre 2016 sono 43.665 le persone scomparse, di cui non si hanno notizie. Oltre alle persone scomparse, ci sono quelle che si sono allontanate e vogliono rimanere irreperibili o che sono malate. Ma la maggior parte, **circa 28mila, sono minori stranieri non accompagnati**, che sono arrivati sulle nostre coste ma poi sono scomparsi, ingoiati nel flusso della criminalità o della prostituzione, o alla ricerca di parenti o amici in Italia e in Europa. Il bilancio, presentato al Viminale, emerge dalla relazione del Commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Vittorio Piscitelli.

Tra le necessità essenziali di questi ragazzi c'è la tutela legale, cioè la presenza di una persona che abbia la responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere, di garantire l'ascolto del loro punto di vista e di rappresentarli esternamente per gli atti con valore legale che, in quanto minorenni, non possono compiere da soli.

PROTEZIONE DEI MINORI ▪ NORMATIVA INTERNAZIONALE COMUNITARIA E NAZIONALE

Ambito internazionale

- La Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 20/11/1989

PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

La convenzione prevede ai commi 1,2,3, art. 3 che

“ in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. Gli stati aderenti, ratificando nei propri ordinamenti i principi dettati dalla Convenzione, si impegnano a promuovere, tutelare, proteggere e vigilare sul benessere e la cura del minore, considerando lo stesso quale soggetto portatore di prerogative soggettive, quale persona titolare di diritti soggettivi meritevoli di considerazione e tutela da parte dell'ordinamento”

L'art. 3 positivizza il principio secondo cui "l'interesse superiore del fanciullo" deve essere considerato preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. Nella sostanza le esigenze del minore potranno prevalere o meno, ma solo dopo essere state oggetto di primaria considerazione.

Diventa dunque fondamentale capire **cosa intende il legislatore per "interesse superiore" o preminente** del minore: è necessario sottolineare come tale nozione non sia suscettibile di essere predefinita in astratto in quanto deve conformarsi, quanto al suo contenuto, al caso concreto. E' evidente, infatti, che le esigenze del minore emergeranno dalla sua specifica situazione di riferimento, utilizzando criteri che consentano di valutare in concreto cosa debba intendersi per superiore interesse del minore, verificando la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'attuazione dei diritti del minore. Tali **diritti sono contenuti negli articoli della Convenzione e consistono**

- nel poter godere di "un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore" (art. 27);
- del "miglior stato di salute possibile" (art. 24);
- "di un'educazione e una formazione lavorativa in funzione alle capacità" (art. 28)
- "di essere protetto contro lo sfruttamento economico e non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi, o che sia suscettibile di mettere a repentaglio la sua educazione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" (art. 32).

Ambito comunitario

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 21 Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 24 Diritti del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI (Strasburgo 25.01.1996)

La Convenzione impone agli Stati di **riconoscere ai minori il diritto ad essere ascoltati e informati in merito ai procedimenti giudiziari che li riguardano**. Per garantire tali diritti è prevista la nomina di speciali rappresentanti, capaci di consigliare i bambini e i ragazzi sulle questioni tecnico-giuridiche che li vedono coinvolti, ma soprattutto di ascoltarli e di farsi interpreti davanti agli organi giudiziari dei loro genuini interessi